

LA COSTITUZIONE DEL PRINCIPATO DI ANDORRA (28 aprile 1993)

a cura di Pasquale Costanzo*

1. La Costituzione del Principato di Andorra si presenta dal punto di vista formale con gli essenziali caratteri di un testo costituzionale deliberato, alquanto articolato e di media lunghezza (reca un catalogo di diritti: v. il Titolo II), dotato di una pluralità di disposizioni programmatiche (si tratta, come sarà detto tra breve, di una Costituzione non solo recente, ma anche nuova per il suo stesso ordinamento), rigido (v. il Titolo IX) e garantito, come tale, dalla presenza di un apposito *Tribunale Constitucional* (v. il Titolo VIII), oltreché dall'alta vigilanza del Capo dello Stato, organo di struttura consolare ed incarnato dalle persone dei due Coprincipi (v. il Titolo III).

Approvata il 2 febbraio 1993 dal *Consell General*, assemblea rappresentativa preesistente ed autoproclamata, sia pure con il favore di eccezionali contingenze politico-costituzionali, Consiglio costituente, e, quindi sottoposta con esito positivo a referendum popolare il 14 marzo 1993, la Costituzione del Principato di Andorra è stata infine sanzionata e promulgata dai due Coprincipi il 28 aprile 1993, per essere pubblicata nel medesimo giorno sul *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra* (n. 24/93), entrando inoltre così immediatamente in vigore (v. la Disp. Fin.).

Come, peraltro, rilevato da più di un attento osservatore, pur rappresentando ancor oggi una delle manifestazioni più attuali del costituzionalismo europeo, la Costituzione del Principato di Andorra reca in sé le stigmate di vicende istituzionali assai risalenti di questo piccolo Stato incastonato nei Pirenei orientali, tra la Spagna e la Francia, per un'estensione di 468 km² contrassegnata da strette valli ed alte montagne.

Nel testo, trovano, infatti, due volte menzione i *Pareatges* (v. il Preambolo e l'art. 43, comma 2, nonché *infra* in nota al primo), ossia le fonti di natura sostanzialmente costituzionale che hanno dato origine, ad un certo momento della vicenda medievale, all'Andorra di oggi (avvolta invece nella leggenda è la concessione di una carta di autonomia da parte di Carlo Magno agli andorranici in cambio del loro aiuto contro i Mori, a cui allude l'attuale inno nazionale del Principato: cfr. l'art. comma 2, Cost. *infra* e la relativa nota). Se, tuttavia, col termine *Pareatges*, ci si riferisce più rigorosamente ad accordi conclusi da un signore locale per l'inf feudazione del suo territorio a favore di un signore più potente in cambio di protezione, nel caso di Andorra furono piuttosto due sentenze arbitrali, rispettivamente, dell'8 settembre 1278 (a seguito alla mediazione del re Pietro II di Catalogna-Aragona), e del 7 ottobre 1282 (su conferma del papa Martino IV) che convalidarono l'intervenuta composizione dei dissidi insorti tra i due pretendenti al dominio su Andorra, ossia il titolare del Vescovato spagnolo di Urgell ed il Conte di Foix. In particolare, gli appartenenti a questo casato nobiliare, dopo quasi ottanta anni di lotta e ribellione allo stesso monarca catalano-aragonese sotto la cui influenza era collocato il Vescovo d'Urgell, erano pervenuti a riconoscere formalmente l'antica signoria di quest'ultimo sul territorio andorrano (che era sorta, a sua volta, con l'attribuzione al Vescovato di tale territorio da parte del Conte d'Urgell nel 1133), vedendosi però conferire, quale compensazione, pari prerogative di ordine temporale (anche se si è fatto notare come per lungo tempo sia stato il Coprincipe episcopale ad avere la meglio a causa soprattutto dell'apertura delle valli andorrane più importanti verso la Spagna) ed un uguale diritto alla percezione di un tributo, la *qüestia*, sparita, si noti, anche se divenuta ormai simbolica, solo con l'entrata in vigore della Costituzione del 1993. Di qui, dunque, il debutto dell'originale soluzione organizzativa dei due Coprincipi, di cui, come s'è detto, ragiona tuttora la Costituzione andorrana (v. in particolare gli artt. 43-49), rimarcandone appunto la derivazione dai *Pareatges*, ma non

□* Professore ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Genova

mancando di prendere atto dell'evoluzione storica che ha condotto il Presidente della Repubblica francese ad incarnare attualmente il Coprincipe laico (dapprima tramite il conseguimento da parte dei Conti di Foix della corona regale di Navarra; poi, con la conquista, grazie ad Enrico IV, ultimo Conte di Foix, della corona di Francia; e, infine, attraverso il passaggio mai ininterrotto del titolo a tutti i Capi di Stato francesi successivi senza distinzione di regime politico e di forma di Stato).

Altra visibile traccia di questo remoto passato è costituita dalla speciale relazione di Andorra con la Chiesa cattolica (art. 11, commi 3 e 4 Cost.), la cui primigenia giustificazione si rinviene senz'altro nella precitata sottoposizione del Paese andorrano al Vescovo di Urgell e nella successiva e tuttora perdurante posizione eminente di quest'ultimo, benché, sottoposto, a sua volta, alla giurisdizione della Santa Sede (in questo senso, ancora, da ultimo, l'Accordo tra Stato e Chiesa del 15 marzo 2008). Anche se mette conto di ricordare come le relazioni tra Vescovo e popolazione non siano state sempre idilliache, specie per ragioni fiscali, nonché, in tempi più recenti, a causa dei contrasti determinatisi tra l'influenza della Francia laica e repubblicana ed il conservatorismo religioso dell'autorità episcopale. Va comunque rimarcato, ad onor del vero, come la Costituzione del Principato di Andorra del 1993 non fondi in alcun modo un ordinamento confessionale, predeterminando per la religione cattolica apostolica romana lo statuto di religione di Stato; laddove, su un piano generale, risulta piuttosto inequivocamente proclamata la libertà di religione e di culto (art. 11, comma 1, Cost.). Sicché può affermarsi che la Costituzione abbia avuto, in buona sostanza, per obiettivo specifico l'"irrigidimento" di una certa posizione, questa davvero, privilegiata della Chiesa di Roma, dandosi, tra l'altro, ingresso in maniera "presupposta" all'ordinamento canonico, di cui si riconoscono automaticamente gli effetti quanto al possesso della piena capacità giuridica, anche nell'ordinamento andorrano, di tutti i soggetti ai quali siffatta capacità è già attribuita dall'ordinamento giuridico della Chiesa (art. 11, comma 4, Cost.). Per il resto, la vicenda che ha dato ingresso nell'ordinamento del Principato, con la sola firma del Coprincipe laico (il Presidente francese Jacques Chirac) nel marzo 2005 al pionieristico riconoscimento legale delle unioni omosessuali può illustrare, meglio di ogni altro esempio, la reale situazione.

Tra gli altri riferimenti alla tradizione contenuti nella Costituzione del 1993, che conviene preliminarmente evocare per dare il senso di qualche continuità tra la situazione pregressa e quella indubitabilmente innovatrice disegnata dal testo costituzionale, v'è ancora il mantenimento dell'articolazione territoriale dello Stato in *Parròquies*, producendosi così una singolare figura di microstato al tempo stesso estremamente decentrato (cfr. l'art. 3, comma 5, Cost. *infra* e la relativa nota), che porta in un certo senso ad evocare l'esperienza di un altro Paese europeo, certo un po' più grande, ma analogamente montagnoso: la Svizzera! Del resto, non può non convenirsi anche sulla corrispondente diuturna aspirazione all'autogoverno da parte del popolo andorrano, cui può aggiungersi la tendenza, a più riprese manifestata, ad esprimersi attraverso istituzioni rappresentative proprie, nell'ambito del perenne confronto, quando non di un vero conflitto, coi Coprincipi (almeno a far data dalla creazione nel 1419 del *Consell de la Terra*, nome allusivo dei diritti conquistati in materia di proprietà fondiaria), e di cui è ancora memoria nell'art. 56 Cost., laddove ci si riferisce alle sessioni tradizionali ordinarie e straordinarie del precitato *Consell General*, ossia dell'organo immediatamente elettivo del complesso dei cittadini andorrani (si noti, peraltro, che ad Andorra il suffragio universale maschile data al 1933, l'elettorato attivo femminile al 1970 e quello passivo al 1973).

Ancora, anche se la circostanza non traspare immediatamente dal testo costituzionale nonostante i ripetuti riferimenti alla tradizione, non può sottotacersi come tale testo non abbia inteso rescindere appunto la tradizione giuridica dell'applicazione in Andorra, almeno nell'ambito dei rapporti civilistici, del diritto comune (si tratta, in tal senso, di un'eccezionale sopravvivenza storica), ossia del diritto romano filtrato dall'interpretazione e dall'applicazione dell'Europa medievale.

2. Tutto ciò premesso, è, tuttavia, doveroso mettere ora in risalto i prevalenti e assai significativi elementi di grande novità contenuti nella Costituzione andorrana del 1993, rispetto non solo alla

precedente situazione giuridico-costituzionale del Paese (gravitante in un regime perlopiù di regole costituzionali consuetudinarie e pertanto flessibili, anche se, per vero, un decreto del 15 gennaio 1981, promanante dai Coprincipi, aveva già gettato le basi per l'istituzione di un Potere esecutivo, il Governo, eletto e responsabile davanti al Potere legislativo, già allora il Consiglio Generale), ma con riguardo anche ai c.d. cicli costituzionali, che si è soliti individuare nella seconda metà dello scorso secolo in Europa: dalla razionalizzazione costituzionale dell'ultimo dopoguerra alla fioritura delle costituzioni democratiche negli ordinamenti fuoriusciti dall'egemonia sovietica, passando per le costituzioni, anch'esse democratiche, formatesi in esito alla caduta dei superstiti ordinamenti autoritari d'impronta fascista, ma anche della Grecia dopo il c.d. regime dei colonnelli (alquanto eccentrica, dunque, restando, rispetto a tale quadro, la Costituzione francese del 1958).

Pur essendo, infatti, all'evidenza, debitrice a tutte queste esperienze e classificabile pertanto tra le Costituzioni d'impronta liberale basate sul principio classico di separazione dei poteri, la Costituzione del Principato di Andorra sembra rappresentare un *unicum* in termini sia di avanzata razionalizzazione interna (sul piano dei congegni istituzionali come su quello della protezione dei diritti), sia di intensa osmosi con l'ambiente giuridico sovranazionale ad ogni livello (nei rapporti bilaterali con gli Stati confinanti, con le organizzazioni internazionali e con lo stesso diritto internazionale). Anche se può opinarsi come l'innesto di soluzioni avanzate in un tronco così secolare possa essere stato agevolato dalla più facile inclinazione alla sperimentazione di un contesto ridotto e sufficientemente omogeneo, mentre un peso non trascurabile può aver avuto la circostanza che la stagione del rinnovamento costituzionale di Andorra abbia coinciso con la Presidenza francese del socialista François Mitterand.

Comunque sia, se, sul piano della forma dello Stato, ci si trova in presenza, è vero, di una configurazione monarchica (riscontrabile, del resto, anche dove non vi sia trasmissione ereditaria della carica di Capo dello Stato, ma semplicemente la natura non democraticamente elettiva di essa, com'è appunto il già menzionato caso dei Coprincipi andorran), essa si rivela del tutto assimilabile a quella delle più moderne monarchie europee, dove l'indirizzo politico risiede totalmente nel plesso governo-parlamento-corpo elettorale, rimanendo conservate al Capo dello Stato (ad Andorra, dunque, ai due Coprincipi insieme o anche disgiuntamente) le funzioni simboliche inerenti all'indipendenza del piccolo di Stato (art. 44 Cost.), alla personalità giuridica internazionale e alla rappresentanza esterna dello Stato (artt. 44 e 45, comma 1, lett. e), Cost.: ma, si badi, il c.d. potere estero è tutto nella disponibilità degli organi rappresentativi *in primis* il Governo), nonché di garanzia del corretto funzionamento delle istituzioni interne (artt. 45 e 46). Essi sono, pertanto, irresponsabili per gli atti posti in essere sia che tali atti debbano essere muniti della controfirma ministeriale (art. 45), sia che invece pervengano ancora ad esprimere una prerogativa personale (art. 46). Dovendosi, del resto, anche escludere la sedimentazione in capo ai Coprincipi di un potere di riserva per le emergenze costituzionali, così come avvenuto in diversi episodi nella storia del Principato, dato che, per tali evenienze, provvede ormai l'art. 42 Cost. che attribuisce la gestione degli stati, oltreché di allerta, anche di emergenza, al circuito governo-parlamento. Sembra, per converso, sopravvivere un potere di controllo e di tutela quando siano in causa le relazioni internazionali con la Spagna e la Francia nella materia della sicurezza interna e della difesa, dell'integrità territoriale, della rappresentanza diplomatica e consolare, nonché della cooperazione giudiziaria o penitenziaria (artt. 66 e 64, comma 1, lett. b), c) e g) Cost.). Si noti che ciascun Coprincipe, anche in ragione della normale non residenza nel Principato, nomina un rappresentante personale incaricato di seguire gli affari di Andorra (art. 48 Cost. e *infra* la relativa nota).

Sempre sul versante della forma di Stato, si apprezza l'affermazione contenuta nel Preambolo e nell'art. 1 della Costituzione con riferimento al carattere democratico di Andorra, per cui la sovranità risiede nel popolo andorrano, che la esercita, grazie allo strumento del suffragio universale (artt. 1, 24 e 51), nelle forme tipiche della democrazia rappresentativa od anche tramite il referendum (nei casi previsti dagli artt. 76 e 106 Cost.; ma anche 80, comma 1, lett. c) nell'ambito delle *Parròquies*). Carattere, peraltro, disegnato come pervasivo, dovendo permeare anche le

istituzioni governanti decentrate (art. 79), nonché le formazioni della società civile come le organizzazioni patronali, professionali e sindacali (art. 18) e gli stessi partiti politici (art. 26).

Sulla stessa linea, si colloca il carattere di Stato di diritto rivendicato dall'art. 1 della Costituzione andorrana, cui si legano, da un lato, i principi di legalità, preminenza e pubblicità delle norme giuridiche, d'irretroattività, di certezza del diritto e di responsabilità dei poteri pubblici enunciati nell'art. 3, e, dall'altro, la garanzia della dignità e di godimento dei diritti inviolabili ed imprescrittibili della persona (riconosciuti pertanto anche agli stranieri, i quali, si noti, costituiscono ad Andorra, come in altre realtà microstatuali europee, la stragrande maggioranza rispetto ai cittadini), quali emergono, particolarmente, dal catalogo recato dal Capo III del Titolo II; e che, nel medesimo Titolo, al Capo V, rinvencono altresì gli specifici meccanismi di protezione: sicché, accanto alle tradizionali riserve di legge (e di legge qualificata: cfr. l'art. 57, comma 3, Cost. e *infra* la relativa nota) e di giurisdizione, rilevano, sul piano della tutela giurisdizionale, anche la procedura speciale da esperirsi presso la giurisdizione ordinaria (art. 41, comma 1) e il ricorso di *amparo* da proporsi presso il Tribunale Costituzionale (artt. 41, comma 2, 98, comma 1, lett. c), e 102).

Se, inoltre, è giocoforza constatare come, invece, non siano estese tali ultime garanzie procedurali ai diritti di carattere economico, sociale e culturale di cui ragiona il successivo Capo V (argom. *ex artt.* 39, comma 1, 41, e 102 Cost.), è pur vero che siffatti diritti, insieme ai consimili principi, sono comunque chiamati a costituire il quadro della legislazione e dell'azione dei pubblici poteri (art. 39, comma 3).

Sul versante dei doveri, non può, poi, non notarsi come, nello Stato andorrano, diversamente da altre realtà microstatuali europee, sia configurato per tutti, cittadini e stranieri, un sistema fiscale obbligatorio, basato, in particolare, sui principi della capacità contributiva e dell'equa distribuzione degli oneri fiscali; mentre anche prestazioni civiche, orientate all'interesse generale, potrebbero essere configurate dalla legge.

Pur attenendo anch'esse alla forma dello Stato, si rinviando, invece, poco più avanti le osservazioni sull'organizzazione del decentramento territoriale; preferendo, inoltre, prima di tracciare le coordinate essenziali della forma di governo e delle istituzioni di garanzia, richiamare l'attenzione sulla particolare sottolineatura (normalmente implicita nelle altre Costituzioni) dell'indipendenza di Andorra tra i principi costituzionali (art. 1 Cost.).

Del resto, contrariamente a quanto si è in genere portati a pensare, la situazione d'indipendenza e di sovranità di tipo statale del Principato è stata definitivamente chiarita, affermata e garantita solo con la Costituzione del 1993 (una decisione del 26 giugno 1992 della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, *Dozd e Janaousek c. Francia e Spagna*, req. 12747/87, è rimasta famosa per non aver potuto sbrogliare la matassa, concludendo per un'entità *sui generis*; v. anche la dec. del 14 ottobre 1995, *Iribarne Pérez c. Francia*, req. 16462/90: ma solo in quanto rievoca la precedente vicenda processuale) che ha fatto uscire la piccola enclave pirenaica da una condizione piuttosto nebulosa imbricata con la particolare tutela e garanzia della sua sovranità offerta solo dai suoi Coprincipi (si noti che essi debbono ora giurare o promettere fedeltà alla Costituzione *ex art.* 43-2). Di questa decisiva evoluzione, sono state importanti testimonianze, coeve al varo della Costituzione, la nascita di un Ministero delle relazioni estere, la stipula di un Accordo tripartito di buon vicinato con la Spagna e la Francia (1° e 3 giugno 1993), l'ammissione di Andorra all'ONU (28 luglio 1993) e al Consiglio d'Europa (novembre 1994) e, successivamente, lo stabilimento di rapporti diplomatici formali con la Santa Sede (16 giugno 1995) e, attualmente, con ben 80 Stati, e l'adesione del microstato andorrano alle più importanti organizzazioni internazionali (tra cui l'OCSE). Nel frattempo, nel 1996 e poi, più di recente, nel 2004, sono stati rinnovati, alla luce della cornice internazionale così venutasi a formare, gli accordi quadro con l'Unione europea, sulla cui base sono stati stipulati altri diversi accordi soprattutto di carattere economico e fiscale (e l'ingresso nella zona euro nel 1999).

3. Nel rappresentare di necessità schematicamente il quadro dell'apparato governante, che emerge dalla Costituzione andorrana del 1993, segnaliamo, in primo luogo, come, al Consiglio Generale (*Consell General*), eletto a suffragio universale (28 membri: metà dei quali votati in ragione di due per ciascuna delle sette *Parròquies* e l'altra metà in una complessiva circoscrizione nazionale), per una durata di quattro anni (salvo lo scioglimento anticipato disposto a mente dell'art. 71 Cost.), spettino l'esercizio del potere legislativo e le funzioni di controllo politico e ispettivo-finanziario (disciplinate dal Capo II del Titolo IV Cost.).

Al Consiglio Generale è preposta la *Sindacatura*, organo collegiale da cui emergono le figure direttive del *Sindic General* e del vice *Sindic General* (art. 55 Cost.). La struttura e il funzionamento interno del Consiglio sono retti da un regolamento interno deliberato dal Consiglio medesimo (art. 54 Cost.), salvo gli aspetti di ordine sostanziale, organizzativo e procedurale, disciplinati direttamente dalla Costituzione, tra cui rilevano particolarmente la previsione di una Commissione parlamentare permanente operativa fuori delle sessioni (art. 56, comma 3 Cost.) e l'attribuzione dell'irresponsabilità penale (ma non del beneficio dell'autorizzazione a procedere) ai parlamentari a protezione della loro funzione (art. 535 Cost.).

Al Consiglio Generale è ancorato il Governo, organo collegiale, il cui Capo è eletto, all'inizio di ogni nuova legislatura, appunto dall'assemblea parlamentare (art. 68 Cost.) per la durata della legislatura (salvi gli incidenti di percorso indicati nell'art. 77 Cost.), dandosi così vita ad una forma di governo tipicamente parlamentare basata sulla persistenza della relazione fiduciaria, che può tuttavia essere contestata *ex parte Parliamenti* con una mozione di censura (art. 69) o messa in gioco dallo stesso Capo del Governo mediante la questione di fiducia (art. 70). Al Capo del Governo spetta la successiva designazione (o revoca) dei Ministri quali suoi collaboratori fiduciari responsabili in solido tra loro.

Intendendo dare una giustificazione a quanto affermato *sub 2.* circa la particolare architettura della forma di governo andorrana, può notarsi l'originale soluzione di ricomprendere nell'unica assemblea parlamentare simultaneamente istanze rappresentative tipiche di entrambe le Camere in uno Stato federale o comunque a forte radicazione territoriale, che si riflette altresì nella dianzi menzionata Commissione permanente. Quanto allo *status* dei parlamentari, che si giovano, come ricordato, della prerogativa dell'irresponsabilità, mentre ne è salvaguardata la libertà personale in caso di procedimento penale (salvo il caso di flagrante delitto), ne è devoluta *de plano* (sia pure a Corti precostituite dalla stessa Costituzione: cfr. l'art. 53, comma 3, Cost.) l'accertamento delle eventuali responsabilità e l'adozione di misure detentive. Benché, come si è pure sottolineato, la forma di governo appartenga al genere della forma parlamentare classica, sono presenti alcuni meccanismi di stabilizzazione quali il divieto della sfiducia nel primo semestre di carica del Governo (cui corrisponde il divieto di scioglimento nel primo anno di legislatura) o il divieto per ciascun parlamentare di sottoscrivere più mozioni in proposito a distanza di meno di un anno una dall'altra. Neanche trascurabile è la posizione del Governo in Parlamento idonea ad assicurare ad esso vie alquanto pervie per la realizzazione del programma. Tuttavia ci sembra che il punto focale sia costituito dalla pressoché piena disponibilità, da parte del Capo del Governo, del potere del scioglimento parlamentare, che, anche a voler considerare il contesto "a debole razionalizzazione", non lo è, nei fatti, meno di quello britannico dove analogamente il *Premier* è in grado di stabilizzare la legislatura con l'arma (la minaccia) del congedo anticipato dei parlamentari.

4. Se il potere normativo primario appartiene in principio allo Stato (leggi di vario tipo al Consiglio Generale e decreti legislativi al Governo su delega del primo: art. 59 Cost.), la particolare struttura decentrata di Andorra fa sì che non poche materie siano, in base alla stessa Costituzione (art. 80, comma 1), appannaggio dei *Comuns*, enti che rappresentano e amministrano le *Parròquies* (art. 79 Cost.) a mezzo di Consigli democraticamente elettivi guidati da un *Consòl major* e da un *Consòl minor* (ma altre materie potrebbero essere trasferite dal centro alla periferia *ex art.* 80, comma 3). Se si considera l'obbligo, fatto ai *Comuns* di esercitare tali competenze conformemente non solo alla Costituzione, ma anche alla legge (oltre che alla tradizione: art. 79, comma 1, seconda

frase), non si tratterebbe, dunque, per i *Comuns* di una competenza di natura legislativa, ma di carattere regolamentare e amministrativo da esercitarsi nel quadro della normativa primaria dello Stato. La circostanza tuttavia che essi possano tutelarle davanti al *Tribunal Constitucional* (art. 82) depone a favore di una configurazione non gerarchica tra potestà normativa statale e potestà normativa locale, sibbene nei termini, ben noti al nostro ordinamento, di separazione delle competenze. Laddove, se mai, il problema consiste nel fatto che, in buona sostanza, è la legge statale a definire, sotto copertura costituzionale, i confini tra le due potestà sicché, in caso di conflitto, tocca al *Tribunal Constitucional* accertare l'avvenuta ingerenza competenziale, verosimilmente testando in via preliminare la tenuta costituzionale della legge statale e la sussistenza di un interesse davvero generale al trattenimento, da parte di questa di quote di materie (argom. ex sentenza del 20 ottobre 2002, cause 2006-1 e 2006-3, del *Tribunal Constitucional*).

Si noti, inoltre, che vengono altresì dotate di garanzia costituzionale tanto l'autonomia amministrativa quanto quella finanziaria (art. 80, comma 1) dei medesimi enti, così da legittimare questi ultimi ad adire il *Tribunal Constitucional* per la tutela di tutte le funzioni ad essi costituzionalmente riconosciute in una sorta di conflitto di attribuzioni tra poteri (artt. 82 Cost.).

Queste sintetiche considerazioni intendono però correlarsi, al fine di fornire i punti di riferimento essenziali del decentramento ad Andorra, con quelle già formulate precedenza *sub* 1., con l'avvertenza che una più minuta forma di decentramento su base tradizionale è poi offerta dalla presenza, non priva anch'essa di rilievo costituzionale, dei *Quarts* e dei *Veïnats* ex art. 84: cfr. *infra* le relative note).

5. Analogamente possono riprendersi e concludersi, per quanto di ragione in una sede come la presente, gli appunti già fissati in tema di relazioni verticali tra lo Stato andorrano ed il diritto internazionale, rammentando, in primo luogo, come sia stata avvertita fin dal 1996, a differenza di altri ben ordinamenti, tra cui il nostro, l'esigenza di disciplinare la materia della formazione dei trattati (Capo III Cost. e *infra* la relativa nota) al di là di quanto possa già ritenersi prescritto dalle statuizioni internazionali in materia.

Circa l'efficacia del diritto internazionale nell'ordinamento interno del Principato, la Costituzione segue due precise direttrici: la prima, concernente il diritto internazionale consuetudinario, ammette l'immediata ed incondizionata operatività dei relativi principi (art. 3, comma 3, Cost.) secondo la più moderna tendenza all'apertura verso la comunità internazionale anche a discapito dei tradizionali ostacoli legati al dogma dell'indipendenza e sovranità dello Stato. La seconda, riguardante il diritto pattizio, mutua all'evidenza dall'esperienza francese, il principio del primato dei trattati sulla legge interna senza, si noti, nemmeno i temperamenti (rivelatisi, peraltro, di difficile gestione in sede giudiziaria) presenti nell'ordinamento della Quinta Repubblica. Laddove lo stesso assetto delle competenze legislative, esecutive e giudiziarie disegnato dalla Costituzione potrebbe essere inciso da trasferimenti di sovranità ad organizzazioni internazionali quando ciò miri alla tutela non solo dell'interesse del popolo andorrano, ma anche del progresso e della pace internazionale (art. 65 Cost.).

Una notazione a parte merita ancora l'integrazione, disposta dall'art. 5 della Costituzione andorrana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite nell'ordinamento giuridico interno (v. *infra* la nota alla disposizione) con lo stesso rango delle altre norme costituzionali di protezione dei diritti e delle libertà, con conseguente implementazione del parametro costituzionale in materia.

Quest'ultima circostanza autorizza anche a rammentare come l'attaccamento andorrano a tali diritti e libertà, che, come vedremo tra poco, ha motivato la messa in campo di procedure specializzate per la loro tutela, ha condotto anche all'istituzione nel 1998 del Mediatore dei cittadino, dotato di strumenti di vigilanza e difesa nei confronti della Pubblica Amministrazione in questo cruciale settore del diritto costituzionale.

6. L'art. 85 della Costituzione del Principato di Andorra del 1993 reca i principi cardine dell'amministrazione della giustizia, dichiarandone la derivazione popolare, ponendo le garanzie dell'indipendenza e dell'immovibilità dei giudici, nonché dell'unicità della giurisdizione; vietando l'istituzione di giudici straordinari e rinviando per la struttura, la composizione, il funzionamento dell'organizzazione giudiziaria ad una Legge Qualificata. Siffatta Legge, approvata nel 1993, a ridosso della stessa Costituzione dà attuazione anche agli altri regole e principi che, in materia processuale, di autogoverno della magistratura da parte del Consiglio Superiore della Giustizia (con competenze anche disciplinari), di *status* e responsabilità dei magistrati e del Pubblico Ministero, si rinviengono nella trama del Titolo VII del testo costituzionale dedicato appunto alla Giustizia.

Rinviando per i dettagli all'attenta lettura delle peraltro assai perspicue disposizioni in questione (del resto, la giurisdizione andorrana segue uno schema abbastanza lineare che vede la *Battlia* come giudice civile di primo grado, mentre la materia penale è divisa, in primo grado, tra la stessa *Battlia* e il *Tribunal de Corts*, a seconda della gravità del reato; un *Tribunale Superior* giudica sui gravami provenienti da tutti i giudici di primo grado) sembra più rilevante in questa sede richiamare ancora quanto già osservato *sub* 2. circa la configurazione in Costituzione (art. 41, comma 1) dei tribunali ordinari come guardiani di elezione dei diritti e delle libertà riconosciuti nei Capi III e IV del Titolo II, secondo un'ispirazione assai simile a quella che impronta l'analoga previsione contenuta nella Costituzione francese, ma con l'aggiunta della costituzionalizzazione dell'obbligo per il legislatore ordinario di istituire allo scopo una procedura urgente e prioritaria dotata di due gradi di giudizio (ecco anche qui parte della giustificazione di quanto in precedenza osservato sulle peculiarità della tutela andorrana dei diritti). Siffatto obbligo è stato effettivamente assolto con la *Llei transitòria de procediments judicials* del 21 dicembre 1993, modif. con la *Llei qualificada* del 22 aprile 1999 (in cui si prevede la possibilità di un ricorso alla *Battlia* di turno che ha a disposizione trenta giorni per rendere la sua decisione, impugnabile davanti al *Tribunale Superior* che dispone di un mese per definire la controversia).

7. Venendo infine a presentare rapidamente la giustizia costituzionale andorrana, è possibile dare continuità alle osservazioni fatte da ultimo, occupandosi in prima battuta dell'istituto di netta derivazione spagnola, anticipato dall'art. 41, comma 2, Cost., ma più ampiamente ripreso nel Titolo VIII, dedicato al *Tribunal Constitucional* (artt. 98, comma 1, lett. c), e 102 Cost.) dell'*amparo* costituzionale (*empara*).

Rinviando a tali disposizioni per ulteriori dettagli della procedura e ricordando come in materia sia intervenuta a livello di attuazione la Legge Qualificata del 3 settembre 1993, più volte successivamente modificata (cfr. l'art. 95 Cost. e *infra* la relativa nota), ci si limita qui a rilevare come, tra le condizioni di ricevibilità del relativo ricorso vi sia quella del previo esaurimento di tutti i possibili ricorsi di diritto comune (sul punto la giurisprudenza del *Tribunal* si mostra assai rigorosa: v., per tutte, la dec. del 2 luglio 1999, causa 99-1-RE). Un secondo rilievo riguarda la limitazione del ricorso solo agli atti dei poteri pubblici onde evitare, come diffusamente notato, i problemi d'ingolfamento della giurisdizione costituzionale che hanno assillato l'esperienza spagnola.

Questa considerazione è naturalmente legata sia alla struttura e all'organizzazione del *Tribunal Constitucional*, per cui rilevano soprattutto gli artt. 96, 97 e 104 Cost., sia al complessivo carico di lavoro in esito al novero di competenze di cui lo stesso giudice costituzionale è gravato, identificate dall'art. 98 Cost. e classificabili a seconda che concernano il sindaco di costituzionalità o la risoluzione di conflitti costituzionali.

Attengono pertanto al primo tipo di competenze la risoluzione delle controversie originate da ricorsi di tipo preventivo contro leggi e decreti legislativi, nonché il regolamento interno del Consiglio Generale di evidente l'ispirazione transalpina (cfr. gli artt. 98, comma 1, lett. a) e 99 Cost.), cui può aggiungersi il ricorso (*rectius*: richiesta di parere), anch'esso mutuato dall'ordinamento francese, nei confronti dei trattati internazionali (cfr. gli artt. gli artt. 98, comma 1, lett. b) e 101 Cost.). Appartiene allo stesso filone la sollevazione, in via successiva, della questione

di costituzionalità di una legge o di un decreto legislativo in via incidentale da parte di un Tribunale alle condizioni indicate nell'art. 100 Cost., così come il già ricordato ricorso d'*amparo* in quanto anch'esso successivo sia pure su atti di carattere non necessariamente normativo, potendo essi promanare da qualsiasi pubblico potere.

Per quanto riguarda il secondo tipo di competenze, centrale è l'art. 103 Cost., che determina le condizioni e gli effetti della proposizione di un conflitto tra organi costituzionali (sono considerati tali quelli indicati nell'art. 98, comma 1, lett. d)) a motivo della pretesa ingerenza nelle loro competenze costituzionalmente stabilite.

Di grande rilievo, infine, sono le previsioni degli artt. 95, comma 1, e 97, comma 2, in quanto concernenti gli effetti e la struttura delle decisioni del *Tribunal Constitucional*.

Costituzione del Principato di Andorra*¹
(*La Constitució del Principat d'Andorra*)

PREAMBOLO

Il Popolo Andorrano, in piena libertà ed indipendenza, e nell'esercizio della propria sovranità,

Consapevole della necessità di adattare le istituzioni di Andorra alla nuova situazione derivante dall'evoluzione del suo contesto geografico, storico e socio-culturale, e del pari di organizzare le relazioni che, in questo nuovo quadro giuridico, dovranno intrattenere istituzioni che hanno la loro origine nei *Pareatges*²;

Convinto dell'utilità che v'è di dotarsi di tutti i meccanismi idonei a garantire la sicurezza giuridica nell'esercizio dei diritti fondamentali della persona che, se sempre presenti nella società andorrana e da questa rispettati, non erano soggetti a una regolamentazione adeguata;

Deciso a perseverare nella promozione di valori come la libertà, la giustizia, la democrazia ed il progresso sociale, e a mantenere e a rafforzare le relazioni armoniose di Andorra con il resto del mondo, in particolare con i paesi che sono i suoi vicini sulla base del rispetto reciproco, della convivenza e della pace;

Determinato ad apportare il suo contributo e il suo sostegno a tutte le cause comuni al genere umano, in particolare per preservare l'integrità della Terra e garantire un ambiente adeguato alle generazioni future;

Desiderando che il motto "Virtus Unita Fortior"³, che ha presieduto al cammino pacifico di Andorra per più di settecento anni di storia, continui ad essere pienamente vivo e costantemente ispiratore degli atti degli Andorrani;

Approva sovranamente la presente Costituzione.

TITOLO I
LA SOVRANITÀ DI ANDORRA

Articolo 1

1. Andorra è uno Stato di diritto, indipendente, democratico e sociale. La sua denominazione ufficiale è *Principat d'Andorre*⁴.

2. La Costituzione proclama che lo Stato andorrano rispetta e promuove, nella sua azione, i principi di libertà, d'eguaglianza, di giustizia, di tolleranza, di difesa dei diritti umani, nonché della dignità della persona.

□* Traduzione di Pasquale Costanzo.

¹ Pubblicata il 28 aprile 1993 sul n. 24/93 del *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*, giorno della sua entrata in vigore.

² I *Pareatges* rappresentano due lodi arbitrali del XIII secolo (8 settembre 1278 e 6 dicembre 1288) che hanno regolato diverse controversie tra l'autorità ecclesiastica, impersonata dal *Père d'Urg*, Vescovo di Urgell, e quella temporale, detenuta da Roger Bernat III, Conte di Foix, circa l'esercizio dei loro poteri feudali sulle Valli di Andorra. Il loro valore deriva soprattutto dal fatto che, per circa sette secoli e nelle più varie situazioni, hanno formato la base costituzionale dell'autonomia andorrana, riflettendosi ancora oggi particolarmente nella assolutamente peculiare istituzione dei Coprincipi.

³ Il motto allude apertamente alla tradizionale struttura decentrata del Principato e si trova iscritto anche alla base della bandiera del piccolo Stato (cfr. *sub art. 2*).

⁴ Nella lingua ufficiale catalana (Principato di Andorra).

3. La sovranità risiede nel popolo andorrano, che la esercita tramite il suo suffragio e le istituzioni stabilite dalla presente Costituzione.

4. Il regime di Andorra è il Coprincipato parlamentare.

5. Andorra è composta dalle *Parròquies* di Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Loria ed Escaldes-Engordany⁵.

Articolo 2

1. La lingua ufficiale dello Stato è il catalano⁶.

2. L'inno nazionale⁷, la bandiera e lo stemma di Andorra sono quelli che la tradizione ha ad essa consegnato⁸.

3. Andorra La Vella è la capitale dello Stato⁹.

Articolo 3

1. La presente Costituzione, quale norma suprema dell'ordinamento giuridico andorrano, s'impone a tutti i poteri pubblici e ai cittadini.

2. Essa garantisce i principi di legalità, di preminenza e di pubblicità delle norme giuridiche, d'irretroattività delle disposizioni che, col produrre un effetto sfavorevole o con lo stabilire una pena più severa, limitano i diritti individuali, nonché i principi della certezza del diritto e della responsabilità dei poteri pubblici. Ogni arbitrio è vietato.

3. Andorra riconosce i principi del diritto internazionale universalmente riconosciuto.

4. I trattati e gli accordi internazionali fanno parte dell'ordinamento giuridico di Andorra dal momento della loro pubblicazione nel *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*¹⁰, e non possono essere modificati o abrogati dalla legge.

TITOLO II I DIRITTI E LE LIBERTÀ

Capo I. - Principi Generali

Articolo 4

5 Nella lingua ufficiale catalana (Parrocchie); si tratta della tradizionale suddivisione territoriale di Andorra e la cui denominazione ne rivela agevolmente l'origine ecclesiastica. Si noti comunque che solo le prime sei affondano le loro radici nella storia andorrana, mentre assai più recente è la Parrocchia di Escaldes-Engordany istituita con decreto dei Delegati permanenti dei Coprincipi del 14 giugno 1978 per distacco dalla Parrocchia di Andorra La Vella. L'estensione geografica dello Stato ammonta a 468 chilometri quadrato: ciò che ne fa il più ampio tra i c.d. microstati europei.

6 Nonostante il ben noto rilievo di tale lingua nella vicina Catalogna spagnola, Andorra rappresenta l'unico esempio in cui il catalano sia la lingua nazionale (cfr. la *Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial* del 16 dicembre 1999).

7 Si tratta dell'ode che rievoca la liberazione del Paese dagli arabi da parte di Carlo Magno divenuta inno ufficiale nel 1921 (parole di Joan Bellonch i Vivo e musica di Enric Marfany Bons).

8 I cui colori sono il blu, il giallo ed il rosso, mentre sul giallo centrale compare un blasone diviso in quarti in sono illustrati: in alto a sinistra la mitra vescovile, in alto a destra le tre barre rosse del Conte di Foix, in basso a sinistra le quattro bande rosse della Catalogna e in basso a destra le due mucche emblema del Béarn.

9 Collocata a 1150 metri di altitudine, Andorra La Vella è pertanto la più alta capitale d'Europa.

10 Nella lingua ufficiale catalana (Bollettino Ufficiale del Principato di Andorra).

La Costituzione riconosce l'inviolabilità della dignità umana e pertanto garantisce i diritti inviolabili e imprescrittibili della persona, che costituiscono il fondamento dell'organizzazione politica, della pace sociale e della giustizia.

Articolo 5

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo fa parte integrante dell'ordinamento giuridico andorrano¹¹.

Articolo 6

1. Tutte le persone sono eguali davanti alla legge. Nessuno può essere discriminato, in particolare a motivo della nascita, della razza, del sesso, dell'origine, della religione, delle opinioni o di qualsiasi altra condizione relativa alla sua condizione personale o sociale.

2. Spetta ai poteri pubblici mettere in atto le condizioni affinché l'eguaglianza e la libertà degli individui siano reali ed effettive.

Capo II. La cittadinanza andorrana

Articolo 7

1. Una Legge Qualificata¹² determina le regole di acquisto e di perdita della cittadinanza, nonché tutti gli effetti giuridici connessi.

2. L'acquisto o il mantenimento di una cittadinanza diversa dalla cittadinanza andorrana comporta la perdita di quest'ultima secondo le condizioni e i termini fissati dalla legge¹³.

Capo III. I diritti fondamentali della persona e le libertà pubbliche

Articolo 8

1. La Costituzione riconosce il diritto alla vita e la protegge pienamente nelle sue diverse fasi.

2. Ogni persona ha diritto all'integrità fisica e morale. Nessuno può essere sottoposto a torture o a pene e trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

3. La pena di morte è vietata.

Articolo 9

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza e non può esserne privato se non in base ai motivi e in conformità alle procedure stabilite dalla presente Costituzione e dalla legge.

2. La custodia cautelare non può eccedere il tempo necessario alle esigenze dell'indagine, e, in nessun caso, può superare le quarantotto ore, al di là delle quali il detenuto deve essere messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

3. La legge determina le procedure per consentire ad ogni detenuto di rivolgersi ad un organo giudiziario perché decida sulla legalità della sua detenzione, e ad ogni persona privata della libertà di ottenere il ripristino dei suoi diritti fondamentali.

11 Mette appena conto di ricordare che trattasi del documento approvato dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948, che, come s'intende, ha assunto pieno valore giuridico nel Principato di Andorra per esclusiva ed unilaterale iniziativa di quest'ultimo.

12 Per tale fonte, cfr. l'art. 57, comma 3.

13 Cfr. la *Llei qualificada de la nacionalitat* del 3 settembre 1993, modif. con la *Llei qualificada* del 21 dicembre 1994, con la *Llei qualificada* del 27 maggio 2004, con la *Llei qualificada* del 27 ottobre 2006, e con la *Llei qualificada* del 28 marzo 2007.

4. Nessuno può essere condannato o punito per un atto od un'omissione che, al momento in cui sono stati commessi, non costituivano un delitto, una colpa o un'infrazione amministrativa.

Articolo 10

1. Ogni persona ha il diritto di ricorso dinanzi a un Giudice per ottenere una decisione fondata in diritto, nonché ad giusto processo dinanzi ad un tribunale imparziale preconstituito per legge.

2. È garantito a tutti il diritto alla difesa e all'assistenza di un avvocato, il diritto a un processo di durata ragionevole, alla presunzione di innocenza, ad essere informato dell'accusa, a non essere costretto a confessarsi colpevole, a non testimoniare contro i propri interessi e, in caso di processo penale, ad utilizzare i mezzi di ricorso.

3. La legge prevede i casi in cui, al fine di garantire il principio di uguaglianza, la giustizia deve essere gratuita.

Articolo 11

1. La Costituzione garantisce la libertà di opinione, di religione e di culto. Nessuno può essere costretto a rivelare o a manifestare le sue opinioni, la sua religione o le sue credenze.

2. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie credenze è sottoposta solo ai limiti stabiliti dalla legge necessari per proteggere la sicurezza, l'ordine, la salute e la morale pubblici o diritti e libertà fondamentali delle altre persone.

3. La Costituzione garantisce alla Chiesa cattolica il libero e pubblico esercizio delle sue attività ed il mantenimento dei suoi rapporti speciali con lo Stato, in conformità con la tradizione andorrana¹⁴.

La Costituzione riconosce a tutti i soggetti della Chiesa cattolica che hanno personalità giuridica secondo il proprio ordinamento la piena capacità giuridica nell'ambito dell'ordinamento giuridico andorrano¹⁵.

Articolo 12

Sono riconosciute le libertà di espressione, di comunicazione e d'informazione. La legge regola i diritti di replica e di rettifica, nonché il segreto professionale. Permangono vietati la censura preventiva ed ogni altro mezzo di controllo ideologico da parte dei poteri pubblici.

Articolo 13

14 La speciale collocazione della Chiesa cattolica nell'ordinamento costituzionale andorrano, che si manifesta già visibilmente nella natura ecclesiastica di uno dei suoi due Coprincipi, è particolarmente ribadita in questa disposizione nella quale però non pare potersi rinvenire un univoco fondamento per riconoscere un carattere confessionale allo Stato andorrano nonché la configurazione di religione dello Stato a quella cattolica. D'altro canto, il principio della specialità del rapporto nonché altre previsioni di favore, come quelle recate dall'art. 13, comma 1, della Costituzione convivono con i più moderni principi della libertà religiosa e del pluralismo confessionale. In ogni caso, la materia è ora regolata dall'Accordo intercorso tra Stato e Chiesa il 15 marzo 2008 destinato addirittura a confermare la posizione costituzionale del Vescovo di Urgell e la sua esclusiva dipendenza, quanto a nomina dalla Santa Sede, nonché a disciplinare appunto lo statuto giuridico della Chiesa cattolica ad Andorra, il matrimonio canonico, l'insegnamento religioso nelle scuole ed il sistema economico della Chiesa cattolica nel Principato.

15 V. la nota precedente.

1. La legge regola lo stato civile delle persone e le forme di matrimonio¹⁶. Sono riconosciuti gli effetti civili del matrimonio canonico¹⁷.

2. Spetta ai poteri pubblici promuovere una politica di protezione della famiglia, elemento base della società.

3. I coniugi hanno pari diritti e pari doveri. I figli sono uguali davanti alla legge, indipendentemente dalla loro filiazione¹⁸.

Articolo 14

Ogni persona ha diritto al rispetto della sua riservatezza¹⁹, del suo onore e della sua immagine. Tutti hanno diritto alla protezione della legge contro le interferenze illegali nella loro vita privata e familiare.

Articolo 15

L'inviolabilità del domicilio è garantita. Nessuno vi può entrare senza il consenso dell'interessato o senza un mandato giudiziario, salvo il caso di flagrante delitto. La segretezza delle comunicazioni è del pari garantita salvo mandato giudiziario motivato

Articolo 16

Sono riconosciuti i diritti di riunione e di manifestazione pacifica per fini legittimi. L'esercizio del diritto di manifestazione richiede il preavviso alle autorità e non può ostacolare la libera circolazione delle persone e dei beni.

Articolo 17

È riconosciuto il diritto di associazione per scopi legittimi. A fini di pubblicità, la legge istituisce un registro delle associazioni dichiarate²⁰.

Articolo 18

È riconosciuto il diritto all'istituzione e alla gestione di organizzazioni patronali, professionali e sindacali. Senza pregiudizio dei loro legami con organizzazioni internazionali, esse devono essere di carattere andorrano, disporre di un'autonomia propria senza alcuna dipendenza organica straniera. Il loro funzionamento deve essere democratico.

Articolo 19

I lavoratori e gli imprenditori hanno il diritto di difendere i loro interessi economici e sociali. La legge determina le condizioni per l'esercizio di tale diritto al fine di garantire il funzionamento dei servizi essenziali alla comunità.

Articolo 20

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione, il cui scopo deve essere il pieno sviluppo della personalità umana e della dignità, nel rafforzamento del rispetto della libertà e dei diritti fondamentali.

¹⁶ Cfr. la *Llei qualificada del matrimoni* del 30 giugno 1995, modif. con la *Llei qualificada* del 30 novembre 2004.

¹⁷ V. la nota 14.

¹⁸ Cfr. la *Llei qualificada de l'adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat* del 21 marzo 1996.

¹⁹ Cfr. la *Llei qualificada de protecció de dades personals* del 18 dicembre 2003.

²⁰ Cfr. la *Llei qualificada d'associacions* del 29 dicembre 2000, modif. con la *Llei qualificada* del 20 dicembre 2007.

2. È riconosciuta la libertà d'insegnamento e quella d'istituire centri di insegnamento.

3. I genitori hanno il diritto di scegliere il tipo d'istruzione che i loro figli devono ricevere. hanno altresì diritto per i loro figli ad un'educazione morale o religiosa in conformità alle proprie convinzioni.

Articolo 21

1. Ogni persona ha il diritto di circolare liberamente nel territorio nazionale, nonché di entrare o uscire dal paese e di entrare alle condizioni previste dalla legge.

2. I cittadini e gli stranieri legalmente residenti hanno il diritto di scegliere liberamente la loro residenza sul territorio del Principato.

Articolo 22

Non può farsi luogo al mancato rinnovo della qualità di residente o all' espulsione di una persona legalmente residente in Andorra se non nei casi e alle condizioni previste dalla legge e in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva se la persona ha esercitato il suo diritto di ricorso davanti ad una giurisdizione.

Articolo 23

Qualsiasi persona direttamente interessata ha il diritto di presentare una petizione ai poteri pubblici nella forma e con gli effetti previsti dalla legge.

Capo IV. I diritti politici degli Andorrani

Articolo 24

Tutti gli Andorrani maggiorenni, in pieno possesso dei loro diritti, hanno il diritto di voto.

Articolo 25

Tutti gli Andorrani hanno un egual diritto di accesso alle funzioni e alle cariche pubbliche, conformemente alle disposizioni stabilite dalla legge. L'esercizio delle cariche istituzionali è riservato agli Andorrani, salvo i casi previsti dalla presente Costituzione o dai trattati internazionali.

Articolo 26

Tutti gli Andorrani hanno il diritto di formare liberamente partiti politici. Il loro funzionamento e la loro organizzazione devono essere democratici e le loro attività conformi alla legge. La sospensione delle loro attività ed il loro scioglimento possono essere ordinati solo dal Giudice.

Capo V. I diritti e i principi economici, sociali e culturali

Articolo 27

1. Sono riconosciuti i diritti alla proprietà privata e alla successione ereditaria senza altri limiti che quelli derivanti dalla funzione sociale della proprietà.

2. Nessuno può essere privato dei suoi beni o dei suoi diritti, se non per ragioni di interesse generale, dietro un giusto indennizzo e alle condizioni stabilite dalla legge.

Articolo 28

Nel quadro dell'economia di mercato è riconosciuta la libertà d'impresa ed essa si esercita nel rispetto delle leggi.

Articolo 29

Ogni persona ha diritto al lavoro, alla promozione sociale attraverso il lavoro, ad una remunerazione sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla

dignità umana. Ha anche diritto a una ragionevole limitazione della giornata di lavoro, al riposo settimanale e alle ferie pagate.

Articolo 30

È riconosciuto il diritto alla tutela alla salute, nonché il diritto a ricevere prestazioni sociali per gli altri bisogno. A tal fine, lo Stato garantisce un sistema di sicurezza sociale.

Articolo 31

Spetta allo Stato vigilare sull'uso razionale del suolo e di tutte le risorse naturali al fine di garantire a tutti una dignitosa qualità della vita, per ripristinare e preservare per le generazioni future un razionale equilibrio ecologico dell'atmosfera, dell'acqua e della terra, nonché per proteggere la flora e la fauna autoctone.

Articolo 32

Lo Stato può intervenire nell'organizzazione del sistema economico, nell'organizzazione commerciale, nell'organizzazione finanziario e nell'organizzazione del lavoro per favorire, nel quadro dell'economia di mercato, uno sviluppo equilibrato della società così come il benessere generale.

Articolo 33

Spetta ai poteri pubblici sviluppare le condizioni necessarie per consentire a tutti di godere di un alloggio conveniente.

Articolo 34

Lo Stato garantisce la conservazione, la promozione e la diffusione conoscitiva del patrimonio storico, culturale e artistico di Andorra.

Articolo 35

I diritti dei consumatori e degli utenti sono garantiti dalla legge e protetti da parte dei poteri pubblici.

Articolo 36

Lo stato può creare i mezzi di comunicazione sociale. La legge ne determina l'organizzazione e il controllo da parte del *Consell General*²¹ in conformità con i principi della partecipazione e del pluralismo.

Capo VI. I doveri degli Andorrani e degli stranieri

Articolo 37

Tutti le persone fisiche e giuridiche contribuiscono alle spese pubbliche in base alla loro capacità, mercé un sistema fiscale giusto, stabilito dalla legge e fondato sui principi di universalità e di equa distribuzione degli oneri fiscali.

Articolo 38

Lo Stato può creare mediante legge forme di servizio civico nazionale per fini di interesse generale.

Capo VII. Le garanzie dei diritti e delle libertà

21 Nella lingua ufficiale catalana (Consiglio generale); cfr. il Titolo IV.

Articolo 39

1. I diritti e le libertà riconosciuti nei Capi III e IV del presente Titolo sono direttamente applicabili e s'impongono immediatamente ai poteri pubblici. Il loro contenuto non può essere limitato dalla legge e i tribunali ne assicurano la protezione.

2. Gli stranieri legalmente residenti ad Andorra possono liberamente esercitare i diritti e le libertà riconosciuti nel Capo III del presente Titolo.

3. I diritti riconosciuti nel Capo V del presente Titolo costituiscono il quadro della legislazione e dell'azione dei poteri pubblici, ma non possono essere invocati se non alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico.

Articolo 40

Le regole riguardanti l'esercizio dei diritti riconosciuti dal presente Titolo possono essere determinate solo dalla legge. I diritti riconosciuti dai Capi III e IV sono di competenza della Legge Qualificata²².

Articolo 41

1. I diritti e le libertà riconosciuti nei Capi III e IV del presente Titolo sono sotto la protezione dei tribunali ordinari attraverso la via di una procedura urgente e prioritaria stabilita dalla legge che in ogni caso contemplerà due gradi di giudizio

2. La legge stabilisce una procedura eccezionale di ricorso al *Tribunal Constitucional*²³ contro gli atti dei poteri pubblici che attentino al contenuto essenziale dei diritti citati al comma precedente, salvo il caso previsto nell'articolo 22.

Articolo 42

1. Una Legge Qualificata²⁴ disciplina lo stato di allerta e di emergenza. Il primo può essere dichiarata dal Governo²⁵ in caso di calamità naturale, per un periodo di quindici giorni ed è oggetto di notificazione al *Consell General*. Il secondo è parimenti dichiarato dal Governo per un periodo di trenta giorni, in caso di interruzione della normale vita democratica, previa autorizzazione del *Consell General*. Qualsiasi proroga di queste disposizioni richiede necessariamente l'approvazione del *Consell General*.

2. Durante lo stato di allerta, l'esercizio dei diritti riconosciuti agli articoli 21 e 27 può essere limitato. Durante lo stato di emergenza, i diritti di cui agli articoli 9, comma 2, 12, 15, 16, 19 e 21 possono essere sospesi. L'applicazione di tale sospensione ai i diritti contenuti negli articoli 9, comma 2 e 15 deve essere sempre effettuata sotto il controllo giurisdizionale, fatta salva la procedura di protezione di cui all'articolo 9, comma 3.

TITOLO III I COPRÍNCEPS²⁶

Articolo 43

22 Per tale fonte, cfr. l'art. 57, comma 3.

23 Nella lingua ufficiale catalana (Tribunale costituzionale); cfr. il Titolo VIII.

24 Per tale fonte, cfr. l'art. 57, comma 3.

25 Cfr. il Titolo V.

26 Nella lingua ufficiale catalana (I Coprincipi).

1. In conformità con la tradizione istituzionale di Andorra, i *Coprinceps* sono congiuntamente e in maniera indivisa, il *Cap de l'Estat*²⁷ e ne incarnano la più alta rappresentazione.

2. I *Coprinceps*, istituzione emersa dai *Pareatges*²⁸ e dalla loro evoluzione storica, sono a titolo personale ed esclusivo, il Vescovo di Urgell ed il Presidente della Repubblica francese. I loro poteri sono eguali e derivano dalla presente Costituzione. Ognuno di loro giura o promette di esercitare le sue funzioni conformemente alla presente Costituzione.

Articolo 44

1. I *Coprinceps* sono il simbolo e i garanti della permanenza e della continuità di Andorra, così come della sua indipendenza e del mantenimento dello spirito d'eguaglianza nelle tradizionali relazioni di equilibrio con gli Stati confinanti. Essi dichiarano l'adesione dello Stato andorrano ai suoi impegni internazionali, in conformità con le disposizioni della presente Costituzione.

2. I *Coprinceps* arbitrano e moderano il funzionamento poteri pubblici e delle istituzioni. Ad iniziativa dell'uomo o dell'altro, del *Sindic General*²⁹ o del *Cap de Govern*³⁰ essi sono regolarmente informato degli affari dello Stato.

3. Salvo quanto previsto da questa Costituzione, i *Coprinceps* non sono responsabili. La responsabilità dei loro atti incombe alle autorità che li controfirmano.

Articolo 45

1. I *Coprinceps*, con la controfirma del *Cap de Govern* o, se del caso, del *Sindic general*, che ne assumono la responsabilità politica:

- a) convocano le elezioni generali, in conformità con la Costituzione;
- b) convocano al referendum, conformemente agli articoli 76 e 106 della Costituzione;
- c) nominano il *Cap de Govern* secondo la procedura prevista dalla Costituzione;
- d) firmano il decreto di scioglimento del *Consell general* secondo la procedura di cui all'articolo 71 della Costituzione;
- e) accreditano i rappresentanti diplomatici di Andorra all'estero e presso ciascuno di essi sono accreditati i rappresentanti stranieri ad Andorra;
- f) nominano i titolari delle altre istituzioni dello Stato in conformità con la Costituzione e le leggi;
- g) sanzionano e promulgano le leggi in applicazione dell'articolo 63 della presente Costituzione;
- h) dichiarano il consenso dello Stato ad impegnarsi nei trattati internazionali conformemente al capo III del titolo IV della Costituzione;
- i) compiono gli altri atti che la Costituzione assegna ad essi espressamente.

2. Gli atti di cui alla lettera g) ed h) del primo comma del presente articolo sono presentati simultaneamente all'uno e all'altro dei *Coprinceps* affinché, a seconda dei casi, essi li sanzionino e promulgino oppure dichiarino il consenso dello Stato, e ne ordino la pubblicazione non prima di otto e non più tardi di quindici giorni.

Durante questo periodo, i *Coprinceps*, congiuntamente o separatamente, possono chiedere con messaggio motivato al *Tribunal Constitucional* di pronunciarsi sulla costituzionalità dell'atto. Se la decisione del *Tribunal* è lo dichiara conforme alla Costituzione, l'atto può essere sanzionato con la firma di almeno uno dei *Coprinceps*.

27 Nella lingua ufficiale catalana (Il Capo dello Stato).

28 Cfr. la nota 1.

29 Nella lingua ufficiale catalana (Sindaco generale); cfr. l'art. 55

30 Nella lingua ufficiale catalana (Capo del Governo); cfr. l'art. 72.

3. Quando talune circostanze impediscono ad uno dei *Coprinceps* di compiere gli atti di cui al comma 1 del presente articolo entro i termini costituzionalmente previsti, il suo rappresentante deve notificarlo al *Síndic general* o, se del caso, al *Cap de Govern*. In tale evenienza, gli atti, le norme o le decisioni in questione entrano in vigore una volta spirati i termini predetti, mediante la firma dell'altro *Coprincep* e la controfirma del *Cap de Govern*, se del caso, del *Síndic general*.

Articolo 46

1. I *Coprinceps* decidono liberamente:

- a) l'esercizio congiunto del diritto di grazia;
- b) l'istituzione e l'organizzazione dei servizi ritenuti necessari per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, nonché la nomina dei loro titolari e l'accreditamento di questi ultimi a tutti gli effetti;
- c) la nomina dei membri del *Consell Superior de la Justicia*³¹, ai sensi dell'articolo 89, comma 2, della Costituzione;
- d) la nomina dei membri della *Tribunal Constitucional*, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della Costituzione;
- e) il ricorso in via preventiva sull'incostituzionalità delle leggi;
- f) il ricorso sull'incostituzionalità dei trattati internazionali prima della loro ratifica³²;
- g) il ricorso, ai sensi degli articoli 98 e 103 della Costituzione, al *Tribunal Constitucional* per conflitto di competenza quando sono riguardate le loro competenze istituzionali;
- h) il loro assenso ad adottare un trattato internazionale prima della sua approvazione nella sessione parlamentare, a norma dell'articolo 66 della presente Costituzione.

2. Gli atti di cui agli articoli 45 e 46 sono compiuti personalmente dai *Coprinceps*, ad eccezione di quelli *sub* e), f), g) ed h) del comma 1 del presente articolo, che possono essere compiuti in base ad una delegazione espressa.

Articolo 47

Il bilancio generale del Principato attribuisce una dotazione identica a ciascuno dei *Coprinceps*, che ne possono disporre liberamente per il funzionamento dei loro servizi.

Articolo 48

Ogni *Coprincep* nomina un rappresentante personale in Andorra³³.

Articolo 49

In caso di vacanza di uno dei *Coprinceps*, la presente Costituzione riconosce la validità delle procedure di supplenza previste dai loro rispettivi *status*, in modo che il normale funzionamento delle istituzioni andorrane non sia interrotto.

TITOLO IV IL CONSELL GENERAL

31 Nella lingua ufficiale catalana (Consiglio superiore della Giustizia); cfr. l'art. 89.

32 Cfr. *la Llei qualificada reguladora del procediment de control previ de constitucionalitat dels acords internacionals a què es refereix l'article 64.2 de la Constitució i de modificació de l'article 62 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional* del 14 gennaio 1996,

33 Si tratta dei c.d. *Viguiers*, Si noti che il *Viguiet* del Coprincipe francese era originariamente tratto dal dipartimento pirenaico dell'Ariège e nominato con incarico illimitato, mentre il *Viguiet* episcopale era scelto tra cittadini andorrani per una durata di tre anni. Dal 1981 però il compito di *Viguiet* francese è assolto da un magistrato francese e quello episcopale da un magistrato spagnolo.

Articolo 50

Il *Consell General*, che assicura una rappresentazione mista ed equilibrata della popolazione nazionale e delle sette *Parròquies*, rappresenta il popolo andorrano, esercita il potere legislativo, approva il bilancio dello Stato, dà impulso all'azione politica del governo e la controlla.

Capo I. Organizzazione generale del *Consell General*

Articolo 51

1. I Consiglieri sono eletti a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto per un mandato di quattro anni. Il mandato termina quattro anni dopo la loro elezione o nel giorno dello scioglimento del *Consell General*.

2. Le elezioni si svolgono da trenta a quaranta giorni dopo la scadenza del mandato dei Consiglieri.

3. Tutti gli Andorrani nel pieno possesso dei loro diritti politici sono elettori ed eleggibili.

4. Una Legge Qualificata³⁴ determina le regole applicabili in materia elettorale e definisce il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità dei Consiglieri.

Articolo 52

Il *Consell General* comprende da un minimo di ventotto ad un massimo di quarantadue Consiglieri, metà dei quali sono eletti in numero uguale da ciascuna delle sette *Parròquies* e l'altra metà è eletta in una circoscrizione nazionale.

Articolo 53

1. I membri del *Consell General* hanno la stessa natura rappresentativa, sono eguali in diritti e in doveri e non sono sottoposti ad alcun tipo di mandato imperativo. Il loro voto è personale e non può essere delegato.

2. I Consiglieri non sono responsabili per le opinioni e i loro voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Durante il loro mandato, i Consiglieri non possono essere arrestati o detenuti, salvo il caso di flagrante delitto. Ad eccezione di questo caso, spetta al *Tribunal de Corts*³⁵ in seduta plenaria, decidere il loro arresto, il loro atto d'accusa e il loro perseguimento, e spetta al *Tribunal Superior*³⁶ di giudicarli.

Articolo 54

Il *Consell General* approva e modifica il proprio regolamento a maggioranza assoluta della Camera³⁷. Delibera il proprio bilancio e disciplina lo statuto del personale dei suoi servizi.

34 Cfr. la *Llei qualificada del règim electoral i del referèndum* del 3 settembre 1993, modif. con la *Llei qualificada* del 26 novembre 1999, la *Llei qualificada* del 15 dicembre 2000, la *Llei qualificada* del 22 novembre 2007 e la *Llei qualificada* del 12 giugno 2008; nonché la *Llei qualificada de finançament electoral* del 15 dicembre 2000, modif. con la *Llei qualificada* del 21 febbraio 2005.

35 Nella lingua ufficiale catalana (Tribunale delle Corti); cfr. gli artt. 87 e 90.

36 Nella lingua ufficiale catalana (Tribunale superiore di Giustizia di Andorra); cfr. gli artt. 87 e 90.

37 Cfr. il *Reglament del Consell General* del 3 settembre 1993.

Articolo 55

1. La *Sindicatura*³⁸ è l'organo di direzione del *Consell General*.
2. Il *Consell General* si riunisce in sessione costitutiva quindici giorni dopo la proclamazione risultati delle elezioni ed elegge, nel corso della stessa seduta, il *Síndic General*, il vice *Síndic General* e, se del caso, gli altri membri che, ai sensi del regolamento, possono fare parte della *Sindicatura*.
3. Il *Síndic General* ed il vice *Síndic General* non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi completi.

Articolo 56

1. Il *Consell General* si riunisce in sessioni tradizionali ordinarie e straordinarie, convocate in conformità al regolamento interno. Il regolamento prevede due sessioni ordinarie per anno. Le sedute del *Consell General* sono pubbliche, a meno che la Camera non deliberi altrimenti a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Il *Consell General* si riunisce in seduta plenaria e in commissioni. Il regolamento stabilisce le condizioni alle quali sono costituite le commissioni legislative, in modo che siano rappresentative della composizione della Camera.
3. Il *Consell* nomina una Commissione Permanente al fine vigilare sul rispetto il rispetto dei poteri della Camera quando essa è sciolta o fuori sessione. La Commissione Permanente è presieduto dal *Síndic General* ed è formata in modo da rispettare la composizione paritaria della Camera.
4. I Consiglieri possono formare gruppi parlamentari. Il regolamento stabilisce i diritti e i doveri dei Consiglieri e dei gruppi parlamentari, nonché lo statuto dei Consiglieri non iscritti.

Articolo 57

1. Il *Consell General* non può validamente adottare deliberazioni, se almeno la metà dei Consiglieri non è presente.
2. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti, salvo che maggioranze speciali non siano previste dalla Costituzione.
3. Le leggi qualificate previste dalla Costituzione sono adottate alla maggioranza assoluta dei membri del *Consell General*³⁹, ad eccezione di quelle concernenti il regime elettorale e il referendum. le competenze dei *Comuns*⁴⁰ ed i trasferimenti di risorse a questi ultimi, le quali esigono la maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti sia nelle circoscrizioni parrocchiali, sia nella circoscrizione nazionale.

Capo II. La procedura legislativa

Articolo 58

1. L'iniziativa legislativa spetta al *Consell General* e al Governo.
2. Proposte legislative possono essere presentate al *Consell General* da tre *Comuns* congiuntamente o da un decimo del corpo elettorale nazionale.

38 Nella lingua ufficiale catalana (Ufficio di presidenza).

39 Fonte *grosso modo* omologabile alle leggi organiche dei due ordinamenti confinanti, spagnolo e francese.

40 Nella lingua ufficiale catalana (Comuni).

3. I progetti e le proposte di legge sono esaminati in seduta plenaria e nelle commissioni alle condizioni previste dal regolamento.

Articolo 59

Il Consiglio generale può, per mezzo di una legge, delegare l'esercizio della funzione legislativa al Governo, che non può in ogni caso subdelegarla. La legge di delega determina la materia delegata, i principi e i criteri direttivi a cui il decreto legge relativo del Governo deve conformarsi, nonché la durata della delega. L'autorizzazione prevede le modalità per il controllo della legislazione delegata da parte del *Consell General*.

Articolo 60

1. In casi di estrema urgenza e necessità, il Governo può sottoporre al *Consell General* un testo recante una pluralità di articoli affinché sia approvato come legge mediante un voto unico sul complesso di questi articoli entro il termine di quarantotto ore.

2. Le materie riservate alla Legge Qualificata⁴¹ non possono costituire oggetto né di una delega legislativa, né della procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 61

1. L'iniziativa del progetto di legge di bilancio generale spetta esclusivamente al Governo, che lo sottopone all'approvazione parlamentare almeno due mesi prima della scadenza del bilancio precedente.

2. Il progetto di legge del bilancio generale è esaminato prioritariamente, secondo una procedura speciale prevista dal regolamento.

3. Se la legge di bilancio generale non viene adottato prima del primo giorno dell'esercizio di bilancio, il bilancio dell'anno precedente è automaticamente prorogato fino all'approvazione del nuovo.

4. La legge di bilancio generale non può prevedere imposte.

5. La Commissione delle finanze del *Consell General* esamina annualmente l'esecuzione del bilancio⁴².

Articolo 62

1. I Consiglieri e i gruppi parlamentari hanno il diritto di emendare i progetti e le proposte di legge.

2. Il Governo può chiedere che non siano messi in discussione gli emendamenti che comportano un aumento della spesa o una diminuzione delle entrate previste nella legge di bilancio generale. Il *Consell General*, a maggioranza assoluta dei suoi membri può opporsi a questa richiesta con una mozione motivata.

Articolo 63

Allorche le leggi sono state adottate dal *Consell General*, il *Sindic general* le trasmette ai *Coprinceps* affinché in un periodo compreso tra gli otto e quindici giorni seguenti, le sanzionino e le promulgino e ne ordinino la pubblicazione nel *Butlletí Oficial* del Principato d'Andorra.

Capo III. I Trattati internazionali⁴³

41 Per tale fonte, cfr. l'art. 57, comma 3.

42 Cfr. anche la *Llei del Tribunal de Comptes* del 13 aprile 2000.

43 Cfr. la *Llei qualificada reguladora de l'activitat de l'Estat en matèria de Tractats* del 19 dicembre 1996.

Articolo 64

1. Il *Consell General* approva, a maggioranza dei suoi membri, i trattati internazionali nei seguenti casi:

- a) trattati che legano lo Stato ad un'organizzazione internazionale;
- b) trattati relativi alla sicurezza interna e alla difesa;
- c) trattati relativi al territorio di Andorra;
- d) trattati che riguardano i diritti fondamentali della persona enumerati al Titolo II;
- e) trattati che comportano la creazione di nuovi oneri per le finanze pubbliche;
- f) trattati che comportano o modificano disposizioni di natura legislativa o che esigono misure legislative per la loro esecuzione;
- g) trattati concernenti la rappresentanza diplomatica o le funzioni consolari, la cooperazione giudiziaria o penitenziaria.

2. Il Governo informa il *Consell General* e i *Coprinceps* della conclusione di altri accordi internazionali.

3. L'approvazione preventiva della maggioranza assoluta della Camera è parimenti necessaria per la denuncia dei trattati internazionali che vertono sulle stesse materie del comma 1.

Articolo 65

Nell'interesse del popolo andorrano, del progresso e della pace internazionale, competenze legislative, esecutive e giudiziarie possono essere trasferite unicamente ad organizzazioni internazionali con un trattato approvato con la maggioranza dei due terzi del *Consell General*.

Articolo 66

1. I *Coprinceps* partecipano alla stipula dei trattati concernenti le relazioni con gli Stati confinanti nelle materie enumerate alle lettere b), c) e g) dell'articolo 64, comma 1.

2. La delegazione andorrana che è incaricata di negoziare i trattati del comma precedente comprendono oltre ai componenti nominati dal Governo, un componente designato da ciascuno dei *Coprinceps*.

3. L'accordo dei componenti nominati dal Governo e da ciascuno dei componenti nominati dai *Coprinceps* è necessario per l'adozione del testo del Trattato.

Articolo 67

I *Coprinceps* sono informati degli altri progetti di trattati e accordi internazionali e, prima della loro approvazione parlamentare possono essere associati alla negoziazione se l'interesse nazionale di Andorra lo esige, su richiesta del Governo,.

Capo IV. Le relazioni del *Consell generale* con il Governo

Articolo 68

1. Dopo ogni rinnovo del *Consell General*, si procede all'elezione del *Cap de Govern* nella prima seduta che ha luogo entro otto giorni dopo la seduta costitutiva.

2. I candidati sono presentati da un quinto del *Consell General*. Ogni consigliere non può appoggiare che un solo candidato.

3. I candidati devono presentare il loro programma. È eletto colui che, dopo la discussione, ottiene al primo scrutinio e a voto palese ed orale la maggioranza assoluta del *Consell General*,.

4. Se una seconda votazione è necessaria, vi possono partecipare soltanto i due candidati che hanno ottenuto i migliori risultati nella prima votazione. Il candidato che riceve più voti viene dichiarato *Cap de Govern*.

5. Il *Síndic general* comunica ai *Coprinceps* il risultato del voto affinché il candidato sia nominato *Cap de Govern* e ne controfirmala nomina.

6. La stessa procedura è seguita negli altri casi in cui la carica di *Cap de Govern* resta vacante.

Articolo 69

1. Il Governo è in solido politicamente responsabile di fronte al generale *Consell General*.

2. Un quinto de Consiglieri può presentare una mozione di censura, scritta e motivata, contro il *Cap de Govern*.

3. Dopo il dibattito che si svolge dai tre ai cinque giorni successivi alla presentazione della mozione di censura alle condizioni previste nel regolamento, si procede con una votazione pubblica e orale. La mozione di censura è adottata a maggioranza assoluta del *Consell General*.

4. Se la mozione di censura è approvata, il *Cap de Govern* cessa dalle sue funzioni. Si procede immediatamente prese in conformità con le disposizioni del precedente articolo.

5. La mozione di censura non può essere presentata nei sei mesi successivi all'elezione del *Cap de Govern*.

6. I Consiglieri che hanno presentato una mozione di censura non possono sottoscriverne un'altra prima di un periodo di un anno.

Articolo 70

1. Il *Cap de Govern* può porre davanti al *Consell General* la questione di fiducia sul suo programma, su una dichiarazione di politica generale o su una decisione di particolare importanza.

2. La fiducia è accordata a maggioranza semplice con una votazione pubblica e orale. Se non consegue la maggioranza, il *Cap de Govern* presenta le sue dimissioni.

Articolo 71

1. Previa deliberazione del Governo, il *Cap de Govern* può, sotto la sua responsabilità, richiedere ai *Coprinceps* lo scioglimento del *Consell General*. Il decreto di scioglimento fissa la data delle elezioni, conformemente all'articolo 51, comma 2 della presente Costituzione.

2. Lo scioglimento non può essere pronunciato se è stata presentata una mozione di censura o se è stato proclamato lo stato di emergenza.

3. Lo scioglimento non può essere pronunciato nell'anno che segue l'elezione del *Consell General*.

TITOLO V IL GOVERNO⁴⁴

Articolo 72

1. Il Governo è composto dal *Cap de Govern* e dai ministri, il cui numero è fissato dalla legge.

2. Sotto l'autorità del suo capo, esso dirige la politica nazionale e internazionale di Andorra. Dirige parimenti l'amministrazione dello Stato ed esercita il potere regolamentare.

3. La pubblica amministrazione serve con imparzialità l'interesse pubblico, e agisce in conformità con i principi di gerarchia, efficienza, trasparenza e piena sottoposizione alla Costituzione, le leggi ed i principi generali dell'ordinamento giuridico definiti nel Titolo I. I suoi atti e le sue norme sono soggetti a controllo giurisdizionale⁴⁵.

Articolo 73

Il *Cap de Govern* è nominato dai *Coprinceps* dopo la sua elezione da parte del *Consell General* in conformità alle disposizioni della presente Costituzione.

⁴⁴ Cfr. anche la *Llei del Govern* del 15 dicembre 2000.

⁴⁵ Cfr. anche la *Llei de la funció pública* del 15 dicembre 2000.

Articolo 74

Il *Cap de Govern* ed i ministri sono sottoposti allo stesso regime giurisdizionale dei Consiglieri generali.

Articolo 75

Il *Cap de Govern* e, se del caso, il ministro competente controfirmano gli atti dei *Coprinceps* previsti nell'articolo 45.

Articolo 76

Il *Cap de Govern*, con l'accordo della maggioranza del *Consell general*, può richiedere ai *Coprinceps* di organizzare un referendum su una questione di natura politica.

Articolo 77

Il mandato del Governo si conclude con la fine della legislatura, in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del *Cap de Govern*, di adozione di una mozione di censura o di rigetto di una questione di fiducia. In tutti i casi, il Governo resta in carica fino alla formazione di quello nuovo.

Articolo 78

1. Il *Cap de Govern* non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi completi.
2. I membri del Governo non possono cumulare la loro carica con quella di consigliere generale e possono esercitare unicamente le funzioni pubbliche derivanti dalla loro appartenenza al Governo.

TITOLO VI L'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Articolo 79

1. I *Comuns*, come organi di rappresentanza e di amministrazione delle *Parròquies*, sono collettività pubbliche dotate di personalità giuridica e del potere di adottare norme locali, sottoposte alla legge, sotto forma di ordinanze, regolamenti e decreti. Nell'ambito delle loro competenze, che essi esercitano conformemente alla Costituzione, alla legge e alla tradizione, essi operano in base al principio di autonomia amministrativa, riconosciuto e garantito dalla Costituzione.

2. I *Comuns* rappresentano gli interessi delle *Parròquies*, approvano e danno esecuzione al bilancio comunale, determinano ed attuano sul loro territorio le politiche pubbliche che rientrano nella loro competenze, gestiscono ed amministrano i beni delle *Parròquies*, siano essi pubblici o privati o appartenenti al Patrimonio.

3. I loro organi di governo sono eletti democraticamente.

Articolo 80

1. Nel quadro della loro autonomia amministrativa e finanziaria, i *Comuns* godono delle competenze ad essi attribuiti da una Legge Qualificata⁴⁶. Esse comprendono in particolare le seguenti materie:

- a) censimento della popolazione;
- b) censimento degli elettori, partecipazione all'organizzazione e allo svolgimento delle elezioni alle condizioni previste dalla legge;
- c) consultazioni pubbliche;

⁴⁶ Cfr. la *Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns* e la *Llei qualificada de transferències als Comuns*, entrambe del 4 novembre 1993, modif. con la *Llei qualificada* del 17 maggio 2007.

- d) commercio, industria e attività professionali;
- e) delimitazione del territorio comunale;
- f) beni propri e beni del demanio pubblico comunale;
- g) risorse naturali;
- h) catasto;
- i) urbanistica;
- j) vie pubbliche;
- k) cultura, sport e attività sociali;
- l) servizi pubblici comunali.

2. Nel quadro del potere fiscale dello Stato, parimenti una Legge Qualificata⁴⁷ stabilisce le prerogative che sono attribuite ai *Comuns* per l'esercizio delle loro competenze in campo economico e fiscale. Queste prerogative concernono almeno i redditi e lo sfruttamento delle risorse naturali, le imposte tradizionali e le relative ai servizi pubblici comunali, alle autorizzazioni amministrative, all'insediamento delle attività commerciali, industriali e professionali, nonché alla proprietà immobiliare.

3. Competenze appartenenti allo Stato possono essere trasferite per legge alle *Parròquies*.

Articolo 81

Al fine di preservare le potenzialità economiche dei *Comuns*, una Legge Qualificata⁴⁸ determina i trasferimenti di risorse dal bilancio generale ai *Comuns*, garantendo una quota uguale a tutti le *Parròquies* ed una quota variabile, che è proporzionale alla loro popolazione, all'estensione del loro territorio, nonché ad altri fattori.

Articolo 82

1. Le controversie relative all'interpretazione o all'esercizio delle competenze tra gli organi generali dello Stato e i *Comuns* sono risolte dal *Tribunal Constitucional*.

2. Gli atti dei *Comuns* sono immediatamente esecutori alle condizioni stabilite dalla legge. Ricorsi amministrativi e giudiziari possono essere proposti per controllare la loro conformità all'ordinamento giuridico.

Articolo 83

I *Comuns* hanno l'iniziativa legislativa e hanno il diritto di presentare ricorsi di incostituzionalità alle condizioni previste dalla Costituzione.

Articolo 84

Le leggi tengono conto delle abitudini e dei costumi per determinare la competenza dei *Quarts*⁴⁹ e *Veïnats*⁵⁰ nonché dei loro rapporti con il *Comuns*.

47 Cfr. la *Llei de bases de l'ordenament tributari* del 19 dicembre 1996, nonché la *Llei general de les Finances Públiques* di pari data.

48 Per tale fonte, cfr. l'art. 57, comma 3.

49 Nella lingua ufficiale catalana (Quartieri). Tali circoscrizioni sono peraltro presenti solo nelle *Parròquies* di Ordino (Ansalonga, Anras, Segudet, La Cortinada, Llorçs, El Serrat e Sornas), La Massana (Aldosa, Arinsal, Anyòs, Erts, Sispony e Pal) e Sant Julià de Loria (Aixovall, Bissisarrí, Fontaneda, Auvinyà, Aixirivall, Juberrí, Nagol, Certés e Llumeneres).

50 Nella lingua ufficiale catalana (Frazioni). Sono presenti nella *Parròquia* di Canillo (Canillo, Meritxell-Molleres, Prats, el Forn, el Vilà, l'Aldosa, Ransol, el Tarter, Sant Pere, Incles e Soldeu. La *Parròquia* di Encamp ricomprende anch'essa altre minori entità senza però fruire di una denominazione tipica inserita nella Costituzione

TITOLO VII LA GIUSTIZIA

Articolo 85

1. La giustizia è resa in nome del popolo andorrano, esclusivamente da Giudici indipendenti, inamovibili e, nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie, sottoposti soltanto alla Costituzione e alla legge.

2. L'organizzazione giudiziaria è unica. La sua struttura, la sua composizione, il suo funzionamento e lo stato giuridico dei suoi membri sono stabilite da una Legge Qualificata⁵¹. I Giudici straordinari sono vietati.

Articolo 86

1. Spetta alla legge la determinazione delle regole relative alle competenze e alle procedure applicabili all'amministrazione della giustizia.

2. Le decisioni sono in ogni caso motivate, fondate sull'ordinamento giuridico e ufficialmente pubblicate.

3. Il processo penale è pubblico, salvo le limitazioni stabilite dalla legge. La procedura è preferibilmente orale. La decisione che conclude il primo grado di giudizio è reso da un organo giudiziario diverso da quello che ha diretto la fase dell'istruzione ed è sempre suscettibile di gravami.

4. La difesa degli interessi generali davanti ad una giurisdizione può essere assicurata per mezzo di un'azione popolare nei casi determinati dalle leggi processuali.

Articolo 87

La funzione giurisdizionale è esercitata dai *Batlles*⁵², dal *Tribunal de Batlles*⁵³, dal *Tribunal de Corts* e dal *Tribunal Superior de la Justícia d'Andorra* e dai Presidenti di questi tribunali conformemente alle leggi.

Articolo 88

Le decisioni definitive hanno valore di cosa giudicata e non possono essere modificate o annullate se non nei casi previsti dalla legge o quando eccezionalmente il *Tribunal Constitucional*, a seguito di un ricorso individuale [*procés d'empara*]), accerta che sono state rese in violazione di un diritto fondamentale.

Articolo 89

1. Il *Consell Superior de la Justícia*, siccome organo di rappresentanza, direzione e di amministrazione dell'organizzazione giudiziaria sul buon funzionamento della Giustizia. Tutti i suoi membri devono essere cittadini di Andorra.

2. Il *Consell Superior de la Justícia* è composto da cinque membri nominati tra gli andorrani esperti nell'Amministrazione della Giustizia con più di venticinque anni di età, uno dal *Síndic General*, uno da ciascun *Copríncep*, uno dal *Cap de Govern*, e uno dai Magistrati e dai *Batlles*. Essi

⁵¹ Cfr. la *Llei qualificada de la Justícia* del 3 settembre 1993, nonché la *Llei de la funció pública de l'Administració de Justícia (LFPAJ)* del 27 maggio 2004.

⁵² Nella lingua ufficiale catalana (Giudici di livello locale monocratici).

⁵³ Nella lingua ufficiale catalana (Giudici di livello locale collegiali).

restano in carica è di sei anni e possono essere nominati più di due volte consecutive. Il *Consell Superior de la Justicia* è presieduto dalla persona designata dal *Síndic General*.

3. Il *Consell Superior de la Justicia* nomina i *Batles* e i Magistrati, esercita su di esso la funzione disciplinare e vigila a che l'Amministrazione della Giustizia disponga dei mezzi necessari al suo buon funzionamento. A tal fine, può curare la redazione di relazioni in merito all'applicazione delle leggi concernenti la Giustizia o per dare conto della sua situazione di quat'ultima.

4. La Legge Qualificata⁵⁴ sulla Giustizia determina le funzioni e le competenze del *Consell Superior de la Justicia*.

Articolo 90

1. Tutti i Giudici, a prescindere dalla loro categoria, sono nominati per un mandato rinnovabile di sei anni tra le persone con una laurea in legge e fornite dell'attitudine ad esercitare la funzione giurisdizionale.

2. I Presidenti del *Tribunal de Batles*, del *Tribunal de Corts* e del *Tribunal Superior de la Justicia* sono designati dal *Consell Superior de la Justicia*. La durata delle loro cariche e le condizioni di nomina e le modalità di nomina sono stabiliti dalla Legge Qualificata⁵⁵ menzionata nell'articolo 89, comma 4, della Costituzione.

Articolo 91

1. L'ufficio di Giudice è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico e con l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali. I Giudici sono remunerati esclusivamente a carico del bilancio dello Stato.

2. Durante il suo mandato, nessun Giudice può essere censurato, trasferito, sospeso dalle sue funzioni o rimosso dalla carica se non in conseguenza di una sanzione irrogata per responsabilità penale o disciplinare, alle condizioni previste dalla Legge Qualificata⁵⁶ e nel rispetto dei diritti della difesa. La stessa Legge Qualificata prevede inoltre i casi di responsabilità civile dei Giudici.

Articolo 92

In conformità con la legge e salve le responsabilità personali in cui siano incorsi i loro autori, lo Stato ripara i danni derivanti da un errore giudiziario e da un anormale funzionamento dell'Amministrazione della Giustizia.

Articolo 93

1. Il Pubblico Ministero ha il compito di vigilare sul rispetto della legalità e sull'applicazione della legge, così come sull'indipendenza dei Giudici, sulla tutela dei diritti dei cittadini e sulla difesa dell'interesse generale.

2. Il Pubblico Ministero è composto da membri nominati per un mandato rinnovabile di sei anni dal *Consell Superior de la Justicia*, su proposta del Governo, tra le persone aventi i requisiti per essere nominati Giudici. Il loro statuto giuridico è stabilito dalla legge.

3. Il Pubblico Ministero, diretto dal Procuratore Generale dello Stato, opera in conformità con i principi di legalità, d'unità e di gerarchia interna.

Articolo 94

54 Per tale fonte, cfr. l'art. 57, comma 3.

55 Per tale fonte, cfr. l'art. 57, comma 3.

56 Per tale fonte, cfr. l'art. 57, comma 3.

I Giudici e il Pubblico Ministero dirigono l'attività di polizia giudiziaria conformemente alla legge.

TITOLO VIII

IL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Articolo 95

1. Il *Tribunal Constitucional* è il supremo interprete della Costituzione; esso siede quale organo giurisdizionale e le sue decisioni vincolano i poteri pubblici e le persone private.

2. Il *Tribunal Constitucional* adotta il suo regolamento ed esercita la sua funzione essendo sottoposto soltanto alla Costituzione e alla Legge Qualificata⁵⁷ che lo regola.

Articolo 96

1. Il *Tribunal Constitucional* è composto da quattro Giudici costituzionali, nominati tra le persone fornite di un'esperienza giuridica o istituzionale riconosciuta, uno per ciascuno dei due *Coprinceps* e due dal *Consell General*. Il loro mandato è di otto anni e non è immediatamente rinnovabile. Il rinnovo del *Tribunal Constitucional* si effettua per quote. Il regime delle incompatibilità è stabilita dalla Legge Qualificata menzionata nell'articolo precedente.

2. La sua Presidenza è assicurata, ogni due anni a rotazione, da uno dei suoi Giudici.

Articolo 97

1. Il *Tribunal Constitucional* adotta le sue decisioni a maggioranza dei voti. Le deliberazioni e le votazioni sono segrete. Il relatore, che è sempre designato per sorteggio, ha voto decisivo in caso di parità.

2. Le decisioni, che accolgono in tutto o in parte i ricorsi, devono specificare l'ambito e la portata dei loro effetti, in conformità alla Legge Qualificata⁵⁸.

Articolo 98

Il *Tribunal Constitucional* è competente in ordine:

a) ai ricorsi d'incostituzionalità contro le leggi, i decreti adottati in forza di una delegazione legislativa e il regolamento del *Consell General*;

b) alle richieste di parere preventivo sulla costituzionalità delle leggi e dei trattati internazionali;

c) alle procedure di tutela costituzionale dei diritti [*processos d'empara constitucional*]);

d) ai conflitti di competenza tra gli organi costituzionali. A tale effetto, sono considerati organi costituzionali i *Coprinceps*, il *Consell General*, il Governo, il *Consell Superior de la Justicia* e i *Comuns*.

Articolo 99

1. Possono proporre ricorso d'incostituzionalità contro le leggi e i decreti legislativi un quinto dei componenti del *Consell General*, il *Cap de Govern* e tre *Comuns*. Un quinto del *Consell General* può proporre ricorso d'incostituzionalità contro il regolamento della Camera. Il termine per la proposizione del ricorso è di trenta giorni dalla data di pubblicazione della norma.

2. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia della norma impugnata. Il *Tribunal* deve emettere la decisione nel termine massimo di due mesi.

⁵⁷ Cfr. la *Llei qualificada del Tribunal Constitucional* del 3 settembre 1993, modif. con la *Llei qualificada* del 22 aprile 1999, con la *Llei qualificada* del 28 giugno 1992 e con la *Llei qualificada* del 19 maggio 2006.

⁵⁸ Per tale fonte, cfr. l'art. 57, comma 3.

Articolo 100

1. Se, durante lo svolgimento di un processo, un Tribunale ha un ragionevole dubbio concernente la costituzionalità di una legge o di un decreto legislativo la cui applicazione è necessaria per risolvere la controversia, deve sollevare davanti al *Tribunal Constitucional* una questione pregiudiziale chiedendo ad esso di pronunciarsi sulla validità della norma in questione.

2. Il *Tribunal Constitucional* può dichiarare il ricorso inammissibile. In caso di ammissibilità del ricorso, deve pronunciarsi nel termine di due mesi.

Articolo 101

1. I *Coprinceps*, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f), il *Cap de Govern* o un quinto del *Consell General*, possono richiedere al *Tribunal Constitucional* un previo parere sulla costituzionalità dei trattati internazionali prima della loro ratifica. A questo procedimento deve essere attribuito carattere prioritario.

2. La risoluzione del *Tribunal* nel senso dell'incostituzionalità, preclude la ratifica del Trattato. In ogni caso, la ratifica di un trattato internazionale che contenga clausole in contrasto con la Costituzione richiede la previa revisione di quest'ultima.

Articolo 102

Con ricorso davanti al *Tribunal Constitucional* sono legittimati a chiedere protezione contro gli atti dei poteri pubblici che violano i diritti fondamentali:

a) le persone che sono state parti o terzi intervenienti nella procedura giudiziaria preventiva menzionata nell'articolo 41, comma 2, della presente Costituzione;

b) le persone che hanno un interesse legittimo messo in causa da norme o atti del *Consell General* non aventi forza di legge;

c) Il Pubblico Ministero in caso di violazione del diritto fondamentale ad accedere alla giurisdizione.

Articolo 103

1. Sussiste conflitto tra organi costituzionali, quando uno di essi denuncia l'esercizio illegittimo da parte di un altro delle competenze che sono ad esso attribuite dalla Costituzione.

2. Il *Tribunal Constitucional* può sospendere, in via cautelare, l'esecuzione delle norme o degli atti in contestazione e, se del caso, ordinare la cessazione delle procedure che hanno dato luogo al conflitto.

3. La decisione determina e attribuisce ad una delle parti la competenza oggetto del giudizio.

4. La sollevazione davanti al *Tribunal Constitucional* del conflitto di competenza preclude che la questione sia deferita all'autorità giudiziaria.

5. La legge determina i casi nei quali può insorgere un conflitto a causa del mancato esercizio delle loro competenze da parte degli organi a cui che sono state attribuite.

Articolo 104

Una Legge Qualificata determina lo stato giuridico dei componenti del *Tribunal Constitucional*, le procedure ed il funzionamento di questa istituzione.

TITOLO IX LA REVISIONE COSTITUZIONALE

Articolo 105

L'iniziativa di rivedere la Costituzione appartiene ai *Coprinceps* congiuntamente o a un terzo dei componenti del *Consell General*.

Articolo 106

La revisione della Costituzione è approvata dal *Consell General* alla maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La proposta è quindi immediatamente sottoposta a un referendum confermativo.

Articolo 107

Compiuti gli adempimenti richiesti dall'articolo 106, i *Coprinceps* sanzionano il nuovo testo costituzionale per la sua successiva promulgazione ed entrata in vigore.

Prima Disposizione Addizionale

La Costituzione dà mandato al *Consell General* e al Governo affinché, insieme ai *Coprinceps*, intraprendano negoziati con i Governi di Spagna e Francia al fine di concludere un Trattato internazionale trilaterale per definire i rapporti con i due Stati vicini, sulla base del rispetto della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale di Andorra.

Seconda Disposizione Addizionale

L'esercizio della funzione di rappresentanza diplomatica di uno Stato ad Andorra è incompatibile con quella di qualsiasi altra funzione pubblica.

Prima Disposizione Transitoria

1. Dopo l'approvazione di questa Costituzione, lo stesso *Consell General* terrà una sessione straordinaria al fine di adottare, in particolare, il suo Regolamento e le Leggi Qualificate relative al sistema elettorale, alle competenze ed al finanziamento dei *Comuns*, alla Giustizia e al *Tribunal Constitucional*. La fine di questa sessione è fissata al 31 dicembre 1993.

2. Durante questo periodo, che inizierà il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della Costituzione, il *Consell General* non potrà essere sciolto ed eserciterà tutti i poteri che la Costituzione ha ad esso attribuito.

3. L'8 Settembre 1993, giorno della festa della *Mare de Deu de Meritxell*⁵⁹, il *Síndic general* convocherà le elezioni generali che si terranno nel corso nella prima quindicina di dicembre.

4. La fine di questo periodo comporterà lo scioglimento del *Consell General* e le dimissioni del Governo, che resterà in carica fino alla formazione del nuovo Governo, alle condizioni previste dalla Costituzione.

Seconda Disposizione Transitoria

1. La Legge Qualificata relativa alla Giustizia autorizzerà, in uno spirito di equilibrio e in mancanza di altra possibilità di reclutamento, la nomina di Giudici e Procuratori Generali originati degli Stati confinanti. Questa legge, così come quella relativa al *Tribunal Constitucional*, stabilirà il regime applicabile ai Giudici e ai Magistrati che non sono di nazionalità andorrana.

2. La Legge Qualificata relativa alla Giustizia determinerà inoltre il regime transitorio abilitativo per i Giudici, che non hanno le qualifiche accademiche richieste al momento della promulgazione della Costituzione, a continuare a svolgere le loro funzioni.

⁵⁹ Nella lingua ufficiale catalana (Festa della Madre di Dio di Méritxell). Si tratta peraltro della Santa Patrona di Andorra, il cui culto ruota intorno alla devozione verso una statua della Vergine col Bambino miracolosamente ritrovata verso la fine del XII secolo da alcuni contadini di Meritxell in un roseto fiorito fuori stagione (era il 6 gennaio). Prelevata e portata nella chiesa parrocchiale, il giorno successivo, la statua venne ritrovata nuovamente ai piedi del roseto selvatico: ciò che fu interpretato come il desiderio della Vergine di rimanere in quel luogo sicché intorno alla statua venne costruito l'attuale Santuario.

3. La stessa Legge Qualificata relativa alla Giustizia stabilirà le disposizioni transitorie per la traslazione delle procedure e delle cause pendenti nel sistema giudiziario previsto dalla presente Costituzione, garantendo il rispetto del diritto alla Giustizia⁶⁰.

4. Le leggi e le norme aventi forza di legge in vigore al momento dell'entrata in funzione del *Tribunal Constitucional* può potranno essere oggetto di un ricorso diretto d'incostituzionalità nel termine di tre mesi dall'insediamento dei suoi Giudici. I motivi ammessi per un tale ricorso sono quelli indicati dall'articolo 99 della Costituzione.

5. Durante il primo mandato successivo all'entrata in vigore della Costituzione, i Rappresentanti dei *Coprinceps* nel *Consell Superior de la Justicia* potranno non essere andorrani.

Terza Disposizione Transitoria

1. Le competenze e le funzioni dei Servizi istituzionali dei *Coprinceps* che sono stati affidati dalla presente Costituzione ad altri organi dello Stato saranno trasferiti a detti organi. A tal fine, sarà costituita una commissione tecnica composta da un rappresentante di ciascun *Coprincep*, da due rappresentanti del *Consell General* e da due rappresentanti del Governo. Essa avrà il compito di preparare e presentare una relazione al *Consell General*, in modo da questo adotti le disposizioni necessarie per effettuare i trasferimenti durante il periodo indicato nella Prima Disposizione Transitoria.

2. La stessa commissione adotterà le misure necessarie per porre i Servizi di Polizia sotto l'autorità esclusiva del Governo entro due mesi dall'entrata in vigore della Costituzione.

Disposizione Abrogativa

Tutte le norme precedenti in contrasto con la Costituzione sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore della stessa.

Disposizione Finale

La Costituzione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

E noi *Coprinceps* dopo che il *Consell* l'ha adottata in occasione della seduta speciale del 2 febbraio 1993 e che il Popolo Andorrano l'ha approvata con referendum il 14 marzo 1993⁶¹, la facciamo nostra, la sanzioniamo, la promulghiamo e, affinché essa sia conosciuta da tutti, ne ordiniamo la pubblicazione.

Casa de la Vall, 28 aprile 1993.

François Mitterrand Presidente della Repubblica Francese, *Coprincep* di Andorra

Jordi Farras Forné, *Síndic General*

Joan Martí Alanís, Vescovo di Urgell, *Coprincep* di Andorra

⁶⁰ Cfr. la *Llei transitòria de procediments judicials* del 21 dicembre 1993, modif. con la *Llei qualificada* del 22 aprile 1999.

⁶¹ La ricorrenza di tale data è stata poi proclamata festa nazionale, andandosi ad aggiungere a quella dell'8 settembre (cfr. la Prima Disposizione Transitoria, comma 3), e ai giorni di Capodanno e Natale.